

**AVVISO AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI  
PROCLAMI IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL TAR LAZIO  
ROMA – SEZIONE TERZA BIS - N. 3633/19 PUBBLICATA IN DATA  
6.6.2019.**

**1**

**Autorità giudiziaria presso la quale si procede:**

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione di Roma, terza bis,  
numero di registro ricorsi: 4931/19.

**2**

**Nome della ricorrente:**

Veronica Rosella, nata a Roma il 31.1.71 e residente in Sezze via del  
Guglietto 33 - C.F.: RSLVNC71A71H501P. **Amministrazione interessata:**  
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA, in persona del Ministro p.t., rappresentato, difeso e dom.to  
dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in 00186 Roma via dei  
Portoghesi, nonche' Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca,  
ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rapp. p.t.,  
difeso e dom.to dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in 00186 Roma  
via dei Portoghesi n. 12.

**3**

**Estremi dei provvedimenti impugnati:**

Del D.D.G. del M.I.U.R. n. 180 del 14.3.2019 e relative graduatorie allegate  
inerenti la Regione Lazio, pubblicate sul sito del Ministero il 15.3.2019, con il  
quale venivano rettificati i punteggi delle graduatorie generali di merito per la

classe di concorso ADMM, sostegno della scuola secondaria di I grado formate secondo l'ordine del punteggio finale espresso in centesimi conseguito dai candidati e tenuto conto delle preferenze e precedenza a parità di punteggio già approvate con DDG n. 1210 del 27.12.2018, nella parte in cui alla ricorrente odierna veniva attribuito il punteggio **di 80,3**.

Del DDG n. 163 del 8.3.2019 e relative graduatorie allegate inerenti la Regione Lazio, pubblicate in data 8.3.2019, con il quale venivano rettificati i punteggi delle graduatorie generali di merito per la classe di concorso ADMM, sostegno della scuola secondaria di I grado formate secondo l'ordine del ,punteggio finale espresso in centesimi conseguito dai candidati e tenuto conto delle preferenze e precedenza a parità di punteggio già approvate con DDG n. 1210 del 27.12.2018, nella parte in cui alla ricorrente odierna veniva attribuito il punteggio **di 61,3**.

Del DDG n. 1210 del 27.12.2018 e relative graduatorie allegate inerenti la Regione Lazio, pubblicate in data 28.12.2018, con il quale venivano attribuiti i punteggi delle graduatorie generali di merito per la classe di concorso ADMM, sostegno della scuola secondaria di I grado formate secondo l'ordine del punteggio finale espresso in centesimi conseguito dai candidati e tenuto conto delle preferenze e precedenza a parità di punteggio nella parte in cui alla ricorrente veniva attribuito il punteggio **di 61,3**.

Dei verbali della Commissione esaminatrice n. 2 con i quali sono stati approvate le graduatorie e/o gli eventuali sub criteri di attribuzione del punteggio per i titoli posseduti in uno al verbale di valutazione dei titoli, dichiarati ed ostesi dalla ricorrente di contenuto ed estremi ignoti.

Ove occorrer possa, dell'eventuale – e non conosciuto – provvedimento di (erronea) correzione in autotutela e risposta alle numerose istanze – reclami della sig.ra Rosella (doc. 4), con cui la stessa chiedeva alla Commissione la modifica del punteggio attribuito da quest'ultima in maniera erronea nella misura di 40 per il voto orale e 21,3 per i titoli, totale 61,3 per le prime due graduatorie pubblicate (doc.ti 2 e 3) e sempre nella misura errata nell'ultima graduatoria del 14.3.2019, pubblicata il 15.3.2019 (doc. 1) con cui attribuiva il punteggio complessivo di 80,3 anziché di attribuire il punteggio di 40 per l'orale e 52,80 per i titoli, totale 92,80.

Della proposta di assunzione del 22.3.2019 nella parte ove si specifica posizione in graduatoria n. 172 e punteggio 80,3.

Nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, presupposto, collegato, connesso e conseguente, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

#### 4

##### **Sunto motivi:**

La ricorrente partecipava ad un concorso per esami e titoli bandito dal MIUR con decreto protocollo n. 85 del 1.2.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale n. 14, finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché per il sostegno della scuola secondaria riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3; concorso e graduatorie organizzate su base regionale.

La ricorrente proponeva rituale e regolare domanda di partecipazione per la precitata procedura indicando di voler partecipare al concorso per i posti di

sostegno scuola secondaria I grado per la Regione Lazio, classe A060.

A tal fine la stessa indicava in domanda il proprio titolo di accesso nonché i titoli culturali e professionali suscettibili di valutazione come da allegata tabella A allegata al D.M. 995 del 15.12.2017 (doc. 8) richiamati dal precitato Bando di Gara all'art. 9.

La ricorrente provvedeva alla consegna dell'autocertificazione e dei titoli ex art 10 del Bando anche attraverso PEC e mail del 26.11.2018.

All'esito delle prove concorsuali, quindi, in data 28.12.2018 veniva pubblicata una prima graduatoria con D.D.G. n. 1210 del 27.12.2018 (doc. 3) ove la ricorrente si collocava al posto n. 173 con punteggio complessivo erroneo di 61,3, di cui punti 40 per l'orale e punti 21,3 per i titoli culturali e professionali.

Con reclami datati 31.12.2018 e 11.3.2019, inviati via PEC al MIUR in date 31.12.2018, 5.3.2019, 11.3.2019 la sig.ra Rosella diffidava l'USR e la Commissione a rettificare il punteggio adducendo che quest'ultima non avesse riconosciuto correttamente i titoli culturali, di accesso e di servizio secondo quanto indicato nella tabella di valutazione allegata al DM 995 del 2017; peraltro con diffida del 11.3.2019 la Rosella, a mezzo del difensore, chiedeva al MIUR, oltre la rettifica del punteggio e della posizione in graduatoria, l'accesso agli atti ex art. 241 del 1990 in particolare quelli della Commissione n. 2 presieduta dalla prof.ssa Corvaia ovvero: atti, i verbali e gli eventuali subcriteri adottati nella valutazione dei titoli.

In data 8.3.2019 veniva approvata una ulteriore graduatoria con DDG n. 163 del 8.3.2019 con delle rettifiche per altri concorrenti che facevano scendere la

ricorrente al posto n. 228 con il medesimo punteggio di 61,3 della precedente. Solo con la pubblicazione della **nuova graduatoria** di merito del 15.3.2019, DDG 180 del 14.3.2019 (all. 1), l'amministrazione provvedeva chiaramente a recepire “in parte” le numerose istanze della Rosella e ad attribuire alla stessa il punteggio **comunque erroneo** di “80,3” (anziché 92,80) portandola in graduatoria in posizione di 172 anziché alla 66esima (quest'ultima posizione sarebbe quella legittima qualora avessero riconosciuti e valutati i titoli correttamente).

Rileva chiarire che la posizione in graduatoria è rilevante per numerosissime ragioni: in primis ex art. 11 del DDG 85 del 1.2.2018 i candidati iscritti nelle graduatorie di merito regionali sono ammessi annualmente e nel limite dei posti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto 995 del 15.12.2017 ad un percorso di formazione, di cui funditus si dirà e soprattutto in quanto la sede provinciale da scegliere dopo la mobilità viene chiaramente a scalare e dipende dalla posizione nella graduatoria di merito.

In data 22.3.2019 la ricorrente ha sottoscritto una proposta di assunzione con riserva sull'assegnazione della sede a seguito della mobilità.

Tali su evidenziati provvedimenti emessi dal MIUR vengono impugnati per vari motivi:

Tempestività dell'odierna impugnazione avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito del 14.3.2019, pubblicata in data 15.3.2019 sul sito del MIUR e della stessa graduatoria per la Regione Lazio nella parte in cui non assegna alla ricorrente il punteggio di 92,80.

Per mero tuziorismo, rileva chiarire che il DDG n. 180 del 14.3.2019 definito di “rettifica graduatorie di sostegno della scuola secondaria di I grado” non

può in alcun modo considerarsi *meramente confermativo* dei precedenti DDG 1210 del 2018, pubblicato in data 28.12.2018, e DDG 163 del 7.3.2019, in quanto frutto di un riesame, previa relativa nuova istruttoria, della precedente situazione che aveva condotto all'adozione dei precedenti provvedimenti.

Come pacificamente confermato dalla giurisprudenza, *deve essere considerato meramente confermativo “l'atto amministrativo che, senza nuova istruttoria, né rivalutazione degli interessi, né nuova motivazione, si limita a dichiarare l'esistenza di un precedente provvedimento (C.d.S. 28.1.2019 n. 722).*

*Si deve quindi escludere che un atto sia meramente confermativo rispetto al precedente quando la sua formulazione sia preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacchè solo l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco ed un nuovo esame degli elementi di fatto e diritto caratterizzanti la fattispecie considerata, può dar luogo a un nuovo atto che, anche se conservativo, è in grado di dar vita ad un provvedimento diverso e quindi suscettibile di autonoma impugnazione (ex multis, C.d.S., sez. IV, 12.9.2018 n. 5341).*

Orbene, nel caso di specie, il provvedimento DDG 180 del 14.3.2019 odierno impugnato in via principale, oltre a non essere all'evidenza meramente confermativo, stante **la modifica del punteggio attribuito alla ricorrente odierna**, a seguito di nuova istruttoria e di rivalutazione degli elementi di fatto e diritto in risposta alle specifiche e ripetute istanze della stessa concorrente, ha del tutto sostituito i precedenti provvedimenti, divenendo esso

stesso, insieme alle graduatorie allegate per la Regione Lazio, autonomamente impugnabile.

***Violazione D.D.G. n. 85 del 1.2.2018, artt. 9, 10 e ss in combinato disposto con il DM 995 del 15.12.2017 e relativa tabella A di valutazione dei titoli allegata, eccesso di potere, travisamento dei fatti ed illogicità manifesta, erroneità nei presupposti di fatto e diritto, motivazione omessa o apparente, violazione del principio di affidamento o di aspettativa, disparità di trattamento rispetto ad analoga situazione.***

Come già precisato in fatto, la ricorrente impugna la graduatoria del concorso de quo, pubblicata in data 15.3.2019 in allegato al DDG 180 del 14.3.2019, modificata nel punteggio attribuito alla stessa Rosella rispetto a quelle precedenti del dicembre del 2018 e marzo 2019.

La predetta graduatoria del 14.3.2019, pubblicata il giorno successivo, attribuisce alla ricorrente un punteggio complessivo di 80,3 di cui 40 per l'orale e 40,3 nella valutazione dei titoli culturali e professionali.

Tale valutazione è frutto di un macroscopico errore nella valutazione dei titoli di accesso, di servizio e professionali regolarmente dichiarati nella domanda di ammissione e consegnati al Dirigente preposto ex art. 10 del Bando e alla Commissione giudicatrice.

La valutazione di tali titoli avviene ai sensi degli artt. 9 e 10 del Bando di Gara su citato in combinato disposto con la tabella A allegata al DM 995 del 15.12.2017.

Il Bando prevede all'art. 9 l'assegnazione di punteggio per la prova orale e per i titoli posseduti: la Commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti

per la prima e un massimo di 60 punti per la valutazione dei titoli culturali e professionali.

Comparando i titoli posseduti dalla ricorrente rispetto a quelli indicati nella tabella A di valutazione allegata al DM 995 si avrà per la ricorrente il punteggio seguente:

TITOLO	PUNTEGGIO	RIFERIMENTI
<b>Tab. A</b>		

**TITOLI**

Titolo di accesso:

specializzazione sul sostegno	<b>15</b>	A.2.1
-------------------------------	-----------	-------

conseguita il 7.6.2018		pag. 39
------------------------	--	---------

Univ. Lumsa 30/30 (doc. 10)

\*\*\*\*\*

Percorso specializzazione

con accesso attraverso	<b>19</b>	A.2.2
------------------------	-----------	-------

proc. Selettive pubbliche (doc. 11)		pag.ne 39-40
-------------------------------------	--	--------------

\*\*\*\*\*

Certif. Linguistica livello C1,	<b>6</b>	B.5.10
---------------------------------	----------	--------

del 6.5.2017, centro studi Atena (doc. 12)		pag. 43
--	--	---------

\*\*\*\*\*

Master Univer. Di II liv.

Con 60 CFU e con esame finale	<b>1,50</b>	B.5.11
-------------------------------	-------------	--------

a.a.2003/2004 (doc. 13)

\*\*\*\*\*



Abilitazione all'esercizio della

professione di architetto **1,50** B.5.13

iscrizione all'ordine degli arch.

Di Latina n. 487 (doc. 14)

**coerente con classe di consorso**

**A060**

**TOTALE: 43,00 PER I TITOLI**

\*\*\*\*\*

**SERVIZIO**

ANNO	PERIODO	PUNTEGGIO	RIFER. TAB. A	NOTE
2013/2014	dal 13.1.2014 al 8.6.2014 presso I.C. Donna Lelia Caetani Valutabile come anno di servizio intero ex art. 11, comma 14, Legge 124 del 1999	2	D.1.1	I anno servizio specifico
*****				
2015/2016	dal 25.11.2015 al 30.6.16 presso I.C.	2	D.1.1.	II anno servizio

Pacifici Sezze-Bassiano

specifico

\*\*\*\*\*

2016/2017 dal 31.10.2016 al 5 D.1.1. III anno

30.6.17 I.C. Pacifici serv.

Sezze – Bassiano specifico

\*\*\*\*\*

2012/2013 dal 1.10.2008 al 0.80 D.1.2 I anno

30.6.2009 presso serv.

I.C. Roccagorga - non specifici

Maenza, LT

**TOTALE SERVIZIO: 9,80**

### **RIEPILOGO**

**Titoli valutabili = 43,00**

**Servizi = 9,80**

**Orale = 40**

**TOTALE PUNTEGGIO PER LA GRADUATORIA FINALE = 92,80**

La semplice somma dei punteggi attribuiti per ciascun titolo in base alla tabella A allegata al DM 995 del 15.12.2017, rende evidente che la Commissione ha omesso di assegnare **12,50 punti**.

Oltre a non essere intellegibile il percorso fattuale, prima ancora che logico-giuridico, che ha portato a tale gravissima omissione, probabilmente frutto di un errore di calcolo, si evidenzia che, in nessun caso, il totale potrebbe terminare con un numero di 0,30, con ciò risultando confermata l'illegittimità della graduatoria.

Per mera chiarezza si specifica che l'abilitazione all'esercizio della professione

da diritto a 1,50 punti purchè la medesima abbia attinenza con una o più discipline di insegnamento ricomprese nella classe di concorso. Nel caso di specie la CDC A060 – scienze naturali chimica e geografia – è sicuramente coerente alle indicazioni della tabella di valutazione.

Per quanto riguarda il servizio presso l'Istituto Comprensivo Donna Lelia Caetani l'anno è valutabile **per intero** ai sensi della Legge 124 del 1999 art. 11, comma 14 richiamata dalla tabella di valutazione al punto D.1.1.

Per quanto riguarda gli altri punteggi sono evidenti e i calcoli sono meramente matematici; in particolare per il titolo di accesso:  $3 \times p - 75$  fratto 5.

Espresso il voto in centesimi si avrà  $3 \times (100 - 75)$  diviso 5 = **15**.

Quanto al punteggio 19 di cui alla tabella dei titoli valutabili A 2.2. la stessa ricorrente ne ha chiaro diritto in quanto risulta la sua specializzazione presso la LUMSA con il percorso di specializzazione *con accesso attraverso procedure selettive pubbliche* di cui al D.M. 30.9.2011.

Quanto agli altri punteggi relativi ai titoli sono essi stessi determinati dalla tabella e basterà raffrontala con i documenti allegati.

Quanto al servizio prestato si allegano l'autocertificazione e il modello istanze on line della ricorrente, dichiarati in sede di domanda di accesso al concorso e presentati alla Commissione secondo la norma del Bando anche via PEC, ove sono indicati tutti i servizi resi. Si specifica che tutti i titoli e le autocertificazioni della PEC di cui ai doc.ti 18 e 19 sono analiticamente quelli della tabella su indicata.

## 5

### **Indicazione controinteressati:**

Tutti i concorrenti inseriti (in particolare quelli in posizione antecedente) nelle graduatorie generali di merito per la classe di concorso ADMM, sostegno della scuola secondaria di I grado, approvate con: 1) D.D.G. del M.I.U.R. - USR Lazio n. 180 del 14.3.2019 e relative graduatorie allegate inerenti la Regione Lazio, pubblicate sul sito del Ministero il 15.3.2019; 2) DDG MIUR – USR Lazio n. 163 del 8.3.2019 e relative graduatorie allegate inerenti la Regione Lazio, pubblicate in data 8.3.2019; 3) del DDG MIUR – USR Lazio n. 1210 del 27.12.2018 e relative graduatorie allegate inerenti la Regione Lazio, pubblicate in data 28.12.2018.

Si trasmettono a tali fini in separato documento le graduatorie poste in calce e

approvate con DDG MIUR – USR Lazio n. 180 del 14.3.2019, pubblicate in data 15.3.2019.

**6**

**Avvertimento sullo svolgimento del processo:**

Lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo o comunque attraverso l'inserimento del numero registro generale del ricorso nella sottosezione “Ricerche”, sottosezione “Ricorsi”, rintracciabile all'interno della schermata del TAR Lazio – Roma nella voce attività istituzionale, sottovoce Tribunali Amministrativi Regionali.

**7**

**Numero della presente ordinanza ove vi è l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami da parte del TAR Lazio, Roma, sezione III bis secondo i termini di cui all'ordinanza n. 836/2019 del TAR del Lazio Roma :**

Ordinanza Collegiale n. 3633/19, registro ricorsi 4931/19, del TAR del Lazio Roma, sezione III bis, ove si dispone provvedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini nei termini di cui all'ordinanza n. 836/2019 del TAR del Lazio Roma.

**8**

**Richiesta al MIUR-USR di pubblicazione previa consegna dei ricorsi introduttivi, motivi aggiunti, della ordinanza e degli avvisi.**

Si richiede al MIUR, USR Lazio, di pubblicare sui propri siti istituzionali – previa consegna da parte del ricorrente di copia dei ricorsi introduttivi, dell'ordinanza amministrativa - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti oltre alla ordinanza con avviso in calce di quanto di seguito:

**a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio - Roma, sezione Terza Bis, n. 3633/19 resa nel giudizio r.g. 4931/19;**

**b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [WWW.giustizia-amministrativa.it](http://WWW.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.**

**CON PRESCRIZIONE INOLTRE AL MIUR e ove dotati di autonomi siti gli USR resistenti:**

c) che non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione in inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d) che dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della precitata ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominati "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e) che dovranno inoltre curare che sull'Home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

#### **AVVISANO INOLTRE CHE**

Al presente avviso sono allegati: il testo integrale del ricorso introduttivo, l'ordinanza del TAR del Lazio, sezione III bis, Roma n. 3633/19, nonché il DDG del MIUR n. 180 del 14.3.19 e relative graduatorie con i nomi dei **candidati – controinteressati**, che sono quelli che risultano in posizione antecedente alla ricorrente odierna, pubblicate in data 15.3.2019.

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca dovrà in ottemperanza all'ordinanza su citata del Giudice Amministrativo rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo PEC [stefano.mancini@oav.legalmail.it](mailto:stefano.mancini@oav.legalmail.it) un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui è avvenuta entro 30 giorni dalla ricezione del presente avviso.

Roma 12.6.2019

Avv. Eugenio Tristano

Avv. Stefano Mancini